

STATUTO

Denominazione e Sede

Art. 1

1. Su iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, per brevità, "il Fondatore") è costituita la "Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio" (di seguito, per brevità, "la Fondazione"). La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è soggetto preposto all'organizzazione delle libertà sociali.

2. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, altre sedi secondarie o uffici di rappresentanza in Italia o all'estero per il perseguimento delle proprie finalità.

Finalità e Attività Istituzionale

Art. 2

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

2. All'attuazione delle proprie finalità la Fondazione provvede, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, tramite:

- l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di materiali e modalità didattiche originali e innovative per il Fondatore ed i Partecipanti;
- la promozione e cura di studi e ricerche specifiche;
- l'organizzazione di seminari, convegni ed eventi di promozione dell'Educazione Finanziaria in proprio e per il Fondatore ed i Partecipanti;
- la realizzazione di forme di coordinamento e aggregazione con iniziative pubbliche e private aventi analoghe finalità.

Modalità Operative

Art. 3

1. Per la realizzazione delle finalità e dell'attività di cui al precedente art. 2, la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come può avvalersi o collaborare con altri soggetti.

2. La Fondazione può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati,

che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) partecipare, anche alla costituzione, e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione dei propri scopi istituzionali;

c) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali;

d) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, studi e ricerche, nonché svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti agli scopi statutarî;

e) svolgere, in conformità alla normativa applicabile, attività editoriale di produzione e diffusione di contenuti legata al mondo della carta stampata, della televisione, del web e di ogni altro strumento di comunicazione;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi statutarî.

3. La Fondazione può assumere proprio personale. Può delegare, per ragioni di efficienza e di economicità, anche in via continuativa,

funzioni e servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni.

Patrimonio

Art. 4

1. Il Patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili e immobili, o dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni provenienti da organismi pubblici e/o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;

d) dalla parte di rendite e quote sociali non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;

e) da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

2. All'atto della costituzione della Fondazione, il Fondatore definisce i contenuti, le modalità e i tempi dei conferimenti.

3. Il Patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a garantire

la continuazione nel tempo delle proprie attività.

Fondo di Gestione e Mezzi Finanziari

Art. 5

1. Il fondo di gestione (il "Fondo di Gestione e mezzi finanziari") è gestito dal Consiglio di Amministrazione ed è destinato al finanziamento delle attività della Fondazione. Esso è costituito:

- a) dalle risorse, le rendite e i proventi derivanti dal Patrimonio o dalle attività della Fondazione;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- d) dalle quote annuali versate dai Partecipanti entro il 30 giugno di ogni anno secondo l'ammontare deciso dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle eventuali entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Partecipanti alla Fondazione

Art. 6

1. I Partecipanti alla Fondazione, ulteriori rispetto al Fondatore, Partecipante di diritto senza oneri contributivi e con

diritto di voto, si distinguono nelle seguenti categorie:

- i Partecipanti Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, sono stati ammessi come Partecipanti ai sensi del successivo comma 2;

- i Partecipanti Sostenitori: sono coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica particolarmente significativa determinata nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione o mediante il conferimento di beni o attività concordemente individuati e valutati dal Consiglio di Amministrazione e dall'aspirante Partecipante Sostenitore.

- i Partecipanti Onorari: sono coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinti per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione. I soggetti che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione acquisiscono di diritto lo status di Partecipante Onorario. I Partecipanti Onorari non hanno diritto di voto né oneri contributivi

2. La persona fisica o giuridica che intenda diventare Partecipante Ordinario o Sostenitore, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dello stesso, contenente le generalità, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata,

l'oggetto dell'attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto o richiesta dalla Fondazione. Sulla domanda di ammissione decide a maggioranza semplice, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio di Amministrazione. Avverso la decisione di diniego dell'ammissione a Partecipante della Fondazione è ammesso ricorso al Giurì così come disciplinato dall'art. 17 del presente Statuto. L'ammissione del Partecipante è efficace nei confronti della Fondazione dal giorno in cui la domanda è accolta. Le quote annuali sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte del Partecipante.

3. I Partecipanti sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Fondazione. In caso di morte, di liquidazione o di assoggettamento a procedure straordinarie del Partecipante, il rapporto con la Fondazione si scioglie.

4. Oltre che nei casi previsti dal precedente comma, il rapporto con la Fondazione può cessare per recesso del Partecipante ovvero per esclusione del medesimo, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione ove ricorra una ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri o organi della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali;
- grave danno all'immagine della Fondazione.

5. Il provvedimento di esclusione contenente i motivi della deliberazione è comunicato al Partecipante con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con messaggio di posta elettronica certificata ed è immediatamente esecutivo. Il Partecipante può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Giurì. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione il Partecipante può proporre opposizione al Tribunale.

6. Il Partecipante può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata inviata alla Fondazione con un preavviso minimo di sessanta giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.

7. In caso di esclusione o recesso, gli eventuali componenti di

organi della Fondazione, o di eventuali altre entità giuridiche da quest'ultima partecipate o ad essa riferibili, che siano espressione dell'escluso o del receduto, decadono dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso.

8. L'esclusione e il recesso comportano solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato o prestato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione ovvero alla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione.

Organi

Art. 7

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Collegio dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Comitato di Consultazione;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Giurì.

Il Collegio dei Partecipanti: Competenze

Art. 8

1. Il Collegio dei Partecipanti:

- a) approva le modifiche dello Statuto;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori;
- d) elegge i componenti del Giurì;
- e) definisce l'eventuale ammontare delle indennità per i componenti del Collegio dei Revisori e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva il Bilancio d'esercizio;
- g) esprime proposte e pareri non vincolanti in materia di:
 - linee generali dell'attività della Fondazione, programmi e obiettivi;
 - funzionamento della Fondazione;
 - liquidazione della Fondazione.

2. Il Collegio dei Partecipanti collegialmente o qualsiasi suo componente anche singolarmente, può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, documenti, studi o proposte per la realizzazione di progetti educativi e formativi e per il migliore funzionamento della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti: Convocazione, Costituzione e

Funzionamento

Art. 9

1. Il Collegio dei Partecipanti è convocato a cura del Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno.

2. L'avviso di convocazione, da inviare al Fondatore e ai Partecipanti a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ed e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nella stessa giornata della prima.

3. Le riunioni del Collegio dei Partecipanti sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il Fondatore ed almeno la metà dei Partecipanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati.

4. I Partecipanti possono intervenire all'adunanza direttamente, a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata ovvero mediante delega scritta ad altro Partecipante. Ciascun Partecipante non può essere portatore di più di due deleghe.

5. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'adunanza, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

6. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Presidente verifica la validità della costituzione del Collegio dei Partecipanti, dirige e regola i lavori, nomina un Segretario e due Scrutatori che lo assistono, anche tra i non Partecipanti. In caso di assenza del Presidente della Fondazione, l'adunanza è diretta dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano.

7. Il Collegio dei Partecipanti delibera con il voto favorevole del Fondatore e della maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

8. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'adunanza del Collegio dei Partecipanti è redatto da un Notaio.

Ineleggibilità e Verifica dei Requisiti

Art. 10

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, nonché, con riferimento al Collegio dei Revisori, dall'articolo 2399 del codice civile e dalla normativa di riferimento. Tutti i componenti degli organi statutari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui

all'art. 26, d.lgs. 385/1993.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione: Competenze

Art. 11

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

2. In particolare il Consiglio:

- a) definisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) redige e approva il progetto di Bilancio d'Esercizio corredato dalla Relazione sulla Gestione entro il 31 marzo, e lo trasmette al Collegio dei Revisori;
- c) approva il Bilancio Preventivo;
- d) propone al Collegio dei Partecipanti le modifiche allo Statuto da adottare;
- e) approva, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- f) delibera sulle domande di ammissione a Partecipante Ordinario e a Partecipante Sostenitore;
- g) nomina i Partecipanti Onorari;
- h) delibera sulle quote annuali da versare dai Partecipanti

Ordinari destinate al finanziamento delle attività della Fondazione, sull'ammontare della contribuzione per l'ammissione in qualità di Partecipante Sostenitore;

i) delibera sull'esclusione dei Partecipanti;

j) nomina e revoca, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 del presente Statuto, i componenti del Comitato di Consultazione;

k) esamina i pareri e le proposte del Comitato di Consultazione;

l) provvede all'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti, determinando i compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni, i collocamenti a riposo;

m) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del Direttore Generale della Fondazione determinandone i poteri, le funzioni ed i compensi;

n) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;

o) nomina e designa i rappresentanti negli organi delle società e degli enti partecipati;

p) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la Pubblica Amministrazione nonché in ordine all'accettazione di donazioni, lasciti, legati, eredità e ogni

altra attribuzione patrimoniale pervenuta;

q) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;

r) delibera sulla costituzione di commissioni scientifiche o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità.

Il Consiglio di Amministrazione: Nomina e Funzionamento

Art. 12

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti, fissato dal Collegio dei Partecipanti al momento dell'elezione in misura da cinque a nove. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. Essi scadono alla data del Collegio dei Partecipanti convocato per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono eletti singolarmente dal Collegio dei Partecipanti su proposta del Fondatore che tiene conto della rappresentanza delle diverse categorie dimensionali delle banche Partecipanti e degli altri Partecipanti, diversi dalle banche, presenti nel Collegio dei Partecipanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente; il Vice Presidente sostituisce

il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con il parere favorevole del Fondatore, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare il Collegio dei Partecipanti per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Partecipanti per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocato d'urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. I Consiglieri prestano il proprio ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, è fatta eccezione per il Presidente, la cui eventuale indennità può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi

componenti, con avviso da inviarsi con mezzi idonei (quali, a titolo esemplificativo, fax, e-mail, lettera raccomandata), almeno sette giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6. La riunione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione; alla riunione interviene, senza diritto di voto e con la funzione di segretario, il Direttore Generale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale verbalizzante. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere relative alle proposte di modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Il Presidente

Art. 13

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di tutti gli organi sociali; vigila inoltre sul rispetto dello Statuto e sull'esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale sull'andamento della Fondazione.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;

b) cura, con la collaborazione del Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) in caso d'urgenza adotta ogni provvedimento necessario, anche su proposta del Direttore Generale, riferendo al Consiglio alla prima adunanza successiva;

d) esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;

e) sovrintende, con la collaborazione del Direttore Generale, all'attuazione della politica generale della Fondazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. Il primo Presidente della Fondazione viene nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Il Direttore Generale

Art. 14

1. Il Direttore Generale:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convoca e presiede il Comitato di Consultazione;

c) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

con specifica deliberazione;

d) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio;

f) è a capo del personale.

Il Comitato di Consultazione

Art. 15

1. Il Comitato di Consultazione è un comitato consultivo del Consiglio di Amministrazione con la specifica funzione di promuovere e favorire il trasparente confronto con le Associazioni dei consumatori, valorizzandone all'interno della Fondazione l'apporto di competenze nello sviluppo di iniziative di educazione finanziaria sul territorio destinate prioritariamente agli adulti.

Il Comitato di Consultazione:

- agevola la periodica consultazione dei rappresentanti del mondo consumerista in merito alla valutazione dei fabbisogni info-formativi degli adulti;
- formula pareri e proposte sulla documentazione messa a punto dalla Fondazione e sulle modalità didattiche individuate da

quest'ultima, con riferimento ai programmi destinati prioritariamente agli adulti;

- concorre alla progettazione delle iniziative di educazione finanziaria sul territorio sviluppate dalle Associazioni dei consumatori per i target di popolazione ad esse assegnato;

- favorisce la presenza delle Associazioni dei consumatori negli eventi istituzionali di educazione finanziaria a livello nazionale.

2. Il Comitato di Consultazione è composto, oltre che dal Direttore Generale della Fondazione, da quattro componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione, avvenuta per ciascuno a maggioranza assoluta, dalle Associazioni dei consumatori firmatarie di un apposito Protocollo di collaborazione con la Fondazione.

3. I quattro componenti designati dalle Associazioni dei consumatori restano in carica un anno e non sono rieleggibili nei due anni successivi.

4. I componenti del Comitato di Consultazione designati dalle Associazioni dei consumatori vengono revocati dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) difetto originario o sopravvenuto dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Statuto;

- b) violazione del presente Statuto;
- c) compimento di atti contrari all'interesse della Fondazione.

Nel caso di revoca o comunque qualora venisse meno un componente del Comitato, è compito del Direttore Generale provvedere ad attivare senza indugio le procedure per giungere alla designazione del nuovo componente.

5. I componenti del Comitato di Consultazione prestano il proprio ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio dei Revisori

Art. 16

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. Essi scadono alla data dell'adunanza del Collegio dei Partecipanti convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono eletti singolarmente dal Collegio dei Partecipanti su proposta del Fondatore. Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente..

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

3. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio

verifica se il Bilancio d'Esercizio corrisponde ai fatti di gestione ed alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano. Inoltre, esprime con apposita relazione una valutazione sul progetto di Bilancio d'Esercizio.

4. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze del Collegio dei Partecipanti.

5. La riunione del Collegio dei Revisori si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un revisore.

Il Giurì

Art. 17

1. Il Giurì è un organo interno della Fondazione ed ha la funzione

di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero sorgere tra la Fondazione ed i propri Partecipanti. In particolare sono devolute alla competenza esclusiva del Giurì, che decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, tutte le controversie, compromettibili in arbitri:

a) insorte fra i singoli Partecipanti o fra i Partecipanti e la Fondazione in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed applicazione del presente Statuto;

b) insorte fra organi della Fondazione in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed applicazione del presente Statuto ed ai relativi riparti di competenze;

c) aventi ad oggetto la delibera di esclusione ovvero la delibera di diniego di ammissione a Partecipante di cui all'art. 6, comma 2 e 5, del presente Statuto.

2. In caso di devoluzione al Giurì delle controversie di cui al precedente comma, l'efficacia delle deliberazioni e degli atti contestati è sospesa; il Giurì può confermare o revocare gli atti contestati e accertare la sussistenza o meno dei fatti e delle condotte eccepite ma non può pronunciarsi su questioni di natura risarcitoria.

3. Il Giurì è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Partecipanti sulla base di una lista di

nominativi presentata dal Consiglio di Amministrazione e composta esclusivamente da docenti universitari di ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25, d.lgs. 385/1993. La lista dei candidati alla nomina di componente del Giurì va presentata all'apertura dell'adunanza del Collegio dei Partecipanti e deve contenere l'indicazione di almeno il doppio dei componenti da eleggere. In ogni caso risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

4. Le decisioni del Giurì sono di natura accertativa e inibitoria ed esso non è abilitato ad emettere pronunce di accertamento del danno o di liquidazione e condanna al pagamento. I componenti del collegio del Giurì restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per un ulteriore mandato; essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. All'interno del collegio viene nominato un Presidente che provvede alla fissazione delle sedute e coordina i lavori.

5. Il ricorso al Giurì deve essere proposto, pena la decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza del fatto che determina la controversia, mediante deposito presso l'ufficio del Direttore Generale della Fondazione;

all'atto del ricevimento di un ricorso, il Direttore Generale informa senza indugio l'eventuale controparte che ha trenta giorni per depositare un proprio scritto defensionale. Nel procedimento innanzi al Giurì non sono ammessi mezzi di prova non documentali o da costituire, né audizioni personali; il Giurì assume la propria decisione a maggioranza assoluta entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il Direttore Generale, oltre ad ogni altro adempimento, cura la comunicazione delle decisioni del Giurì e vigila che le stesse vengano rispettate, anche promuovendo il riesame delle decisioni degli altri Organi della Fondazione.

Esercizio

Art. 18

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Libri Sociali

Art. 19

1. La Fondazione tiene i seguenti Libri:

- a) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Partecipanti;
- b) Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) Libro dei verbali delle adunanze del Comitato di

Consultazione;

d) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori;

e) Libro dei verbali delle adunanze del Giurì.

2. La Fondazione tiene inoltre tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata.

3. Per la tenuta di tutti i libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Bilancio

Art. 20

1. Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il progetto di Bilancio corredato dalla Relazione sulla Gestione e li trasmette, entro il giorno successivo a quello dell'approvazione, al Collegio dei Revisori.

2. Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

3. La Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione illustra gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

4. Il progetto di Bilancio, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono l'adunanza del Collegio dei Partecipanti chiamata ad approvarli.

5. Il Collegio dei Partecipanti provvede ad approvare il progetto di Bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del Bilancio è prorogato al 30 giugno di ogni anno.

Modifiche dello Statuto

Art. 21

1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Collegio dei Partecipanti approvata dai due terzi dei suoi componenti, ivi incluso il Fondatore.

Estinzione

Art. 22

1. La Fondazione si estingue:

a) per deliberazione del Collegio dei Partecipanti con le maggioranze di cui al precedente art. 21, su proposta unanime e motivata del Consiglio di Amministrazione;

b) negli altri casi previsti dalla legge.

Liquidazione

Art. 23

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Collegio dei Partecipanti, il patrimonio verrà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.